

## SCADENZE SETTEMBRE 2023

### **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di SETTEMBRE 2023.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>11 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	Imposta di bollo	Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.  In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.  Entro il 30 settembre il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.
<b>11 lunedì</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (codice ATECO 49.41) che hanno presentato la domanda per i contributi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica dal 26.6.2023 all’11.8.2023, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.  Il termine finale è fissato alle ore 16:00 dell’11.6.2024
<b>11 lunedì</b>	Lavoratori	Domanda all’INPS	Termine entro il quale il lavoratore può presentare l’istanza di riesame delle domande per l’indennità una tantum di 550 euro respinte per non aver superato i

			controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativi.
<b>14 giovedì</b>	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.
<b>14 giovedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.
<b>14 giovedì</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di agosto 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di giugno 2023
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese

<p align="center"><b>15</b> <b>venerdì</b></p>	<p align="center">Titolari di partita IVA</p>	<p align="center">IVA</p>	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica</p>
<p align="center"><b>15</b> <b>venerdì</b></p>	<p align="center">Contribuenti minimi</p>	<p align="center">Versamento IVA</p>	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di luglio.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non</li> </ul>

			<p>residenti; - acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	Datori di lavoro	Domanda all'INAIL	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono presentare la domanda per ottenere l'autorizzazione all'accentramento delle posizioni assicurative territoriali (PAT) presso un'unica sede INAIL, con effetto per l'anno successivo.</p>
<b>15 venerdì</b>	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");</li> <li>• assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Modello REDDITI	<p>Termine, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire</p>

			prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali e regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali e regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

<p><b>18</b> <b>lunedì</b></p>	<p>Artigiani</p>	<p>Versamento contributi INPS artigiani e commercianti</p>	<p>Termine entro il quale gli artigiani e i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul> <p>L'adempimento riguarda gli artigiani e i commercianti titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito</p>
<p><b>18</b> <b>lunedì</b></p>	<p>Associanti in partecipazione</p>	<p>Contributi INPS Gestione separata</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p>
<p><b>18</b> <b>lunedì</b></p>	<p>Committenti di prestazioni di lavoro</p>	<p>Contributi INPS Gestione separata</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p>
<p><b>18</b> <b>lunedì</b></p>	<p>Contribuenti minimi</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di agosto.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del settore privato;</li> <li>con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno in corso, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.</p>
<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di agosto e versamento dell'IVA a debito.</p>
<b>18 lunedì</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p>
<b>18 lunedì</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali</p>

			relativi al periodo di paga del mese precedente.
<b>18 lunedì</b>	Società di persone, Società semplici	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;</li> <li>• la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di agosto.
<b>18 lunedì</b>	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso.</li> </ul>



<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per cessazione del rapporto di lavoro (TFR) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR
<b>18 lunedì</b>	Società di capitali	Versamento rateizzazione IRAP e imposte da modello REDDITI	Versamento, da parte dei soggetti con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u> titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
<b>18 lunedì</b>	Società di persone	Versamento rateizzazione IRAP	Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
<b>18 lunedì</b>	Persone fisiche	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI	Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.
<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di agosto e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.
<b>20 mercoledì</b>	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta, relativa a uno dei seguenti crediti:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• credito d'imposta a favore delle imprese "energivore", in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 1 del DL 115/2022, art. 1 co. 1 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);</li><li>• credito d'imposta a favore delle imprese "gasivore", in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022, art. 1 co. 2 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);</li><li>• credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);</li><li>• credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta</li><li>• per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022)</li></ul> |
|--|--|--|

<b>20 mercoledì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023
<b>20 mercoledì</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di agosto 2023.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
<b>20 mercoledì</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023
<b>20 mercoledì</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023.
<b>25 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>

<b>25 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi ENPAIA	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul>
<b>25 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa.
<b>25 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di luglio e agosto.
<b>28 giovedì</b>	Società di capitali e Persone Fisiche	Ravvedimento operoso imposte da modello REDDITI	Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, con riferimento al modello REDDITI 2023, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2023
<b>28 giovedì</b>	Società di capitali e Società di persone	Ravvedimento operoso IRAP	Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, con riferimento al modello IRAP 2023, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2023.
<b>29 venerdì</b>	Società di capitali	Ravvedimento operoso IRAP e imposte da modello REDDITI	Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, con riferimento al modello IRAP 2023, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.8.2023.
<b>30 sabato</b>	Società di capitali, Società di persone	Versamento imposta sostitutiva	Termine per l'effettuazione degli atti e il versamento della prima rata (pari al 60%) dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;</li> <li>• trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;</li> <li>• al 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.</li> </ul> <p>Il versamento della seconda rata (pari al rimanente 40%) deve essere effettuato entro il 30.11.2023.</p> <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro</p>
<b>30 sabato</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per la sottoscrizione dell'accordo ai fini della conciliazione agevolata dei processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado.</p> <p>Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti "impositivi".</p> <p>In caso di conciliazioni agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>non ha rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.</li> </ul> <p>I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro venti giorni dalla stipula dell'accordo e la dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.</p>
<b>30 sabato</b>	Enti non commerciali, Imprese	Remissione in bonis	<p>Termine, per le imprese destinatarie dei crediti d'imposta previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, relativi al III e al IV trimestre 2022, che non hanno trasmesso, entro il 16.3.2023, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'importo del credito maturato nel 2022, per fruire della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p> <p>La remissione in bonis trova applicazione qualora il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;</li> <li>effettui la comunicazione entro il 30.9.2023, vale a dire entro il termine per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta relativi al III e al IV trimestre 2022;</li> <li>versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.</li> </ul> <p>Il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.</p>

<b>30</b> <b>sabato</b>	Enti non commerciali, Imprese	Cessione dei crediti d'imposta	<p>Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i seguenti crediti d'imposta, la cui cessione è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 20.9.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>credito d'imposta a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diversi dai soggetti energivori, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diversi da quelli energivori, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);</li> <li>credito d'imposta a favore dei soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel III trimestre del 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).</li> </ul> <p>I crediti d'imposta relativi al III e al IV trimestre 2022 sono cedibili dai soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 20.9.2023;</li> <li>solo per intero;</li> <li>ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;</li> <li>con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un</li> </ul>
----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

			<p>gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, i soggetti beneficiari richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.</p>
<b>30 sabato</b>	Enti non commerciali, Imprese	Compensazione dei crediti	<p>Termine per l'utilizzo in compensazione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta, per i soggetti "non energivori", pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022);</li> <li>• credito d'imposta, per i soggetti "non energivori", pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il</li> <li>• prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>credito d'imposta, per i soggetti "non gasivori", pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel III trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022);</li> <li>credito d'imposta, per i soggetti "non gasivori", pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel IV trimestre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato</li> <li>come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).</li> </ul> <p>Con riferimento ai primi due punti, possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il III trimestre 2022, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;</li> <li>per il IV trimestre 2022, dotati di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.</li> </ul>
<b>30 sabato</b>	Persone fisiche, Società semplici	Versamento imposta sostitutiva	Termine per il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva del 14% ai fini della

			rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023.
<b>30 sabato</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per presentare l'istanza e versare gli importi dovuti (interamente o solo la prima rata) al fine di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.
<b>30 sabato</b>	Titolari di partita IVA e Sostituti d'Imposta	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.  Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73.
<b>30 sabato</b>	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate IVA	Termine per presentare direttamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA a partire dall'1.1.2024, sottoscritta da tutti i partecipanti.
<b>30 sabato</b>	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per le imprese con fatturato complessivo fino a 2 milioni di euro, per trasmettere la dichiarazione al fine di determinare il contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito al 2022
<b>30 sabato</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.

<b>30 sabato</b>	Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con l'Agenda delle Entrate;</li> <li>la sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023.</li> </ul>
----------------------	--	--	---

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati